



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 343**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Soranzo, Razzolini, Pavanetto, Rizzotto, Casali, Andreoli

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2020, N. 18  
“NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DELLA  
FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DEI RAGAZZI COME STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE  
ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA  
POLITICA E AMMINISTRATIVA” E ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE DEI RAGAZZI DEL VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'8 luglio 2025.

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2020, N. 18 E ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEI RAGAZZI DEL VENETO**

*Relazione:*

*La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di migliorare e modificare i punti critici della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 alla luce dei cinque anni trascorsi dalla sua approvazione.*

*La partecipazione dei giovani alla vita amministrativa e politica è divenuta nel tempo non più un auspicio ma una necessità; avvicinare le generazioni future ai meccanismi della democrazia, coinvolgere i giovani nelle scelte che li riguardano rappresenta un obiettivo imprescindibile per chi voglia dare un significato pieno al termine di 'res pubblica' o 'cosa pubblica'.*

*Con la presente proposta di legge ci si propone infatti di:*

- incentivare la partecipazione giovanile alla vita delle istituzioni;*
- valorizzare l'attività svolta dai Consigli comunali dei ragazzi;*
- ampliare e definire con maggiore precisione la platea dei soggetti per cui si applicheranno le disposizioni ivi contenute;*
- armonizzare i diversi livelli di partecipazione democratica alle istituzioni da parte dei giovani;*
- istituire il Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto.*

*In particolare, all'articolo 1, che reca modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 18/2020, si esplicita e si riconosce il valore istituzionale della partecipazione dei ragazzi e dei giovani quale strumento di cittadinanza attiva e pratica di democrazia partecipativa. Con il medesimo articolo si dispone altresì l'istituzione del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto quale nuovo livello e strumento di partecipazione attiva dei giovani alla vita politica ed amministrativa.*

*All'articolo 2, modificativo dell'articolo 2 della legge regionale n. 18/2020, si prevede, con riferimento all'istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, di ampliare la collaborazione anche agli istituti scolastici e di inserire nelle sue finalità anche la promozione di forme di cittadinanza attiva.*

*Con l'articolo 3, che modifica l'articolo 3 della legge regionale n. 18/2020, si prevede che su richiesta del Consiglio comunale dei ragazzi lo stesso possa avvalersi dell'assistenza di esperti su temi oggetto di discussione.*

*L'articolo 4, recante modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 18/2020, inserisce un nuovo comma 1 bis per cui la Giunta regionale può promuovere specifici percorsi formativi a favore dei Comuni ove è stato istituito il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi al fine di garantirne la migliore attuazione e gestione.*

*Con l'articolo 5 si propone l'inserimento di un nuovo articolo 5 bis nella legge regionale n. 18/2020 con l'istituzione del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto quale organo democratico di consultazione e rappresentanza delle ragazze e dei ragazzi del Veneto.*

*Il successivo articolo 6, con cui si propone l'inserimento di un nuovo articolo 5 ter nella legge regionale n. 18/2020, definisce la composizione e il funzionamento del Consiglio regionale dei ragazzi.*

*All'articolo 7 - inserimento dell'articolo 5 quater nella legge regionale n. 18/2020 - sono definite le funzioni del Consiglio regionale dei ragazzi così come previsto dal successivo articolo 5 quinquies; lo stesso Consiglio regionale dei ragazzi potrà formulare in particolare proposte all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alla Giunta regionale su temi di rispettiva competenza e in funzione delle relative iniziative.*

*Con il successivo articolo 8, che inserisce il nuovo articolo 5 quinquies nella legge regionale n. 18/2020, si prevede che il Consiglio regionale dei ragazzi, all'atto del suo insediamento, adotti un programma triennale delle attività che sarà attuato con il supporto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e degli uffici ad esso afferenti; in tale ambito si potrà promuovere la stipula di protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e altre istituzioni pubbliche o private, senza scopo di lucro.*

*Ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il Consiglio regionale dei ragazzi presenta una relazione sull'attività svolta alla competente commissione consiliare.*

*All'articolo 9, che reca modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 18/2020, si prevede l'istituzione della Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi e del Consiglio regionale dei ragazzi per promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale.*

*All'articolo 10 viene inserita la norma finanziaria per far fronte agli oneri di spesa corrente derivanti dall'applicazione degli articoli 5, 5 ter, 5 quinquies e 6 della legge regionale n. 18/2020 - così come modificata dalla presente proposta agli articoli 4, 6, 8 e 9.*

*Infine, all'articolo 11 viene disposto che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale indice le consultazioni per la costituzione del Consiglio regionale dei ragazzi.*

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2020, N. 18 E ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEI RAGAZZI DEL VENETO**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa".**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, dopo le parole: "*quanto previsto*" sono inserite le seguenti: "*dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176*" con conseguente abrogazione delle parole: "*dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989"*";

2. Al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: "*legge 27 maggio 1991, n. 176*" sono inserite le seguenti: "*e anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ai sensi della risoluzione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) del 25 settembre 2015, con la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU A/RES/76/137 (2021), con la Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia (2022-2027), con la Strategia UE per la gioventù 2019-2027 del Consiglio dell'Unione europea e con la Strategia nazionale per i giovani approvata in sede di Conferenza Unificata il 20 dicembre 2023,*".

3. Al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: "*promuove la partecipazione istituzionale dei ragazzi*" sono inserite le parole: "*e dei giovani*";

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, è inserito il seguente comma:

*"1 bis. La Regione riconosce il valore della partecipazione istituzionale dei ragazzi e dei giovani quale strumento di cittadinanza attiva, di educazione civica, di conoscenza del territorio e di coinvolgimento nelle scelte che li riguardano, nonché quale pratica di democrazia partecipativa."*

5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, le parole: "*di cui al comma 1*" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui ai commi 1 e 1 bis*" e dopo le parole: "*o sovracomunali dei ragazzi*" sono inserite le seguenti: "*ed istituisce il Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto*".

6. Al comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole: "*i soggetti che frequentano la scuola*" sono aggiunte le seguenti parole "*primaria, dalla classe quarta,*".

**Art. 2 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa".**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, dopo le parole: "*comuni in forma associata*" sono aggiunte le seguenti parole: "*anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche*";

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole: "*rivolta ai ragazzi*" sono aggiunte le parole "*e forme di cittadinanza attiva*";

3. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 2 viene aggiunta la seguente:  
“i) forme di cittadinanza attiva”.

**Art. 3 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18  
“Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale  
del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione  
istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

*“c bis) assicurano, su richiesta del Consiglio dei ragazzi, la presenza e l'assistenza durante le sedute di uno o più esperti sui temi che sono oggetto di discussione, nonché nell'ambito di più ristretti gruppi di lavoro, se costituiti.”.*

**Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18  
“Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale  
del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione  
istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa”.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, è inserito il seguente comma:

*“1 bis. La Giunta regionale promuove specifici percorsi formativi a favore dei comuni del Veneto ove è stato istituito il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi per garantirne la miglior attuazione e gestione.”.*

2. Al comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole: “istituzioni ed enti culturali” sono inserite le seguenti: “, nonché con gli enti del Terzo settore”.

3. Al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole: “appositi moduli didattici per le scuole” sono inserite le seguenti parole: “primarie e”.

**Art. 5 - Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 20 maggio 2020, n. 18  
“Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale  
del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione  
istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa”.**

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, è inserito il seguente articolo:

*“Art. 5 bis - Istituzione del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto.*

*1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito il Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto, di seguito solo “Consiglio regionale dei ragazzi”, quale organo democratico di consultazione e rappresentanza regionale delle ragazze e dei ragazzi del Veneto.*

*2. Il Consiglio regionale dei ragazzi è indipendente da qualsiasi formazione politica e rappresenta il mondo giovanile veneto nella sua interezza. I suoi componenti devono astenersi da qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti e associazioni politiche.*

*3. Il Consiglio regionale dei ragazzi ha sede presso il Consiglio regionale del Veneto, che ne assicura il funzionamento mediante la messa a disposizione di strutture di supporto tecnico e logistico. Il Consiglio regionale supporta altresì il Consiglio regionale dei ragazzi nelle attività di comunicazione.”.*

**Art. 6 - Inserimento dell'articolo 5 ter nella legge regionale 20 maggio 2020, n. 18  
“Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e**

**sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa”.**

1. Dopo l'articolo 5 bis della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, così come inserito dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente articolo:  
*“Art. 5 ter - Composizione e funzionamento del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto.*

*1. Il Consiglio regionale dei ragazzi dura in carica tre anni ed è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere e della rappresentanza territoriale, da cinquanta ragazzi, di cui venticinque eletti dalle Consulte provinciali degli studenti, di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, e venticinque dalla Rete regionale dei consigli dei ragazzi, su proposta dei consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi.*

*2. Gli eletti assumono le proprie funzioni all'atto di insediamento del Consiglio regionale dei ragazzi e rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale dei ragazzi.*

*3. Il componente del Consiglio regionale dei ragazzi che non sia più iscritto a scuole secondarie di primo o secondo grado presenti sul territorio regionale cessa dalla carica.*

*4. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive o a tre sedute non consecutive comporta la decadenza dalla carica, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dei ragazzi.*

*5. Il componente cessato o decaduto dalla carica è sostituito dal primo non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.*

*6. Le modalità di elezione, insediamento e funzionamento del Consiglio regionale dei ragazzi, compresi il suo regolamento interno, la composizione e le attribuzioni del suo Ufficio di Presidenza e delle sue commissioni, sono approvate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto.*

*7. La partecipazione al Consiglio regionale dei ragazzi è a titolo gratuito; ai suoi componenti spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista dall'ordinamento regionale.”.*

**Art. 7 - Inserimento dell'articolo 5 quater nella legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa”.**

1. Dopo l'articolo 5 ter della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, così come inserito dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente articolo:  
*“Art. 5 quater - Funzioni del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto.*

*1. Il Consiglio regionale dei ragazzi svolge le attività definite dal programma di cui all'articolo 5 quinquies e può formulare proposte all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alla Giunta regionale su temi di rispettiva competenza e in funzione dell'assunzione delle relative iniziative.*

*2. Il Consiglio regionale dei ragazzi può formulare osservazioni sugli atti all'esame del Consiglio regionale e può chiedere di essere sentito in commissione. A tal fine, il Consiglio regionale assicura un'adeguata informazione al Consiglio regionale dei ragazzi sugli atti di suo interesse.*

3. *Su richiesta della competente commissione consiliare o della Giunta regionale, il Consiglio regionale dei ragazzi può esprimersi con parere non vincolante su materie di specifico interesse per le giovani generazioni.*

4. *Il Presidente della Giunta regionale, i membri della Giunta e i consiglieri regionali possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale dei ragazzi, con diritto di parola sugli argomenti all'ordine del giorno.”.*

**Art. 8 - Inserimento dell'articolo 5 quinquies nella legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa”.**

1. Dopo l'articolo 5 quater della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, così come inserito dall'articolo 6 della presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

*“Art. 5 quinquies - Programma triennale delle attività del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto.*

1. *Il Consiglio regionale dei ragazzi approva all'atto del suo insediamento e aggiorna annualmente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il programma triennale delle attività.*

2. *Il Consiglio regionale, tramite i propri uffici, coadiuva il Consiglio regionale dei ragazzi nell'attuazione del programma. A tal fine, in relazione alle tematiche affrontate e per l'esercizio delle funzioni assegnate al Consiglio regionale dei ragazzi, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale promuove la stipula di protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, con istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro ed altri soggetti interessati.*

3. *Il Consiglio regionale dei ragazzi, nell'ambito del programma di attività approvato ai sensi del comma 1, può chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di promuovere viaggi di studio, gemellaggi con analoghi organismi regionali, statali e comunitari di rappresentanza dei giovani, nonché di stipulare con gli stessi accordi e intese per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e la partecipazione dei giovani nell'Unione europea.*

4. *Il Consiglio regionale dei ragazzi presenta alla competente commissione consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. Le attività del Consiglio regionale dei ragazzi sono inoltre pubblicizzate in una apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale.”.*

**Art. 9 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa”.**

1. L'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, è sostituito dal seguente:

*“Art. 6 - La Giornata regionale dei Consigli dei Ragazzi e del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto.*

1. È istituita la Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi e del Consiglio regionale dei ragazzi per promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo di una società democratica.

2. A decorrere dal 2025 la celebrazione della giornata dei Consigli dei ragazzi e del Consiglio regionale dei ragazzi ha luogo nella Città di Venezia, capoluogo della Regione, in una data annualmente individuata dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, presso sedi istituzionali della Regione, anche al fine di promuovere occasioni di incontro con le istituzioni regionali, per illustrare e trattare le istanze più significative su temi di rilevanza regionale emerse sia in sede di Rete dei consigli dei ragazzi che in sede di Parlamento regionale dei ragazzi.

3. La Giunta regionale prevede l'indizione di avvisi per la premiazione di tre progetti elaborati dai consigli comunali e sovracomunali dei ragazzi e di un progetto elaborato dal Consiglio regionale dei ragazzi, che si contraddistinguono per originalità e capacità nel promuovere la consapevolezza dell'importanza del ruolo dei ragazzi nel processo decisionale istituzionale. I premi sono attribuiti in occasione della Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi e del Consiglio regionale dei ragazzi.”.

#### **Art. 10 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 e 5 quinquies della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, così come modificato dagli articoli 4 e 8 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 ter, comma 7, della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, così come inserito dall'articolo 6 della presente legge, quantificati in euro 5.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18, così come modificato dall'articolo 9 della presente legge, quantificati in euro 4.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e

accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

**Art. 11 - Disposizioni finali.**

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 5 ter, comma 6, della legge 20 maggio 2020, n. 18, così come inserito dall’articolo 6 della presente legge, e indice le consultazioni elettorali per la costituzione del Consiglio regionale dei ragazzi.



## INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa".	3
Art. 2 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa".	3
Art. 3 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa".	4
Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa".	4
Art. 5 - Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa".	4
Art. 6 - Inserimento dell'articolo 5 ter nella legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa".	4
Art. 7 - Inserimento dell'articolo 5 quater nella legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa".	5
Art. 8 - Inserimento dell'articolo 5 quinquies nella legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa".	6
Art. 9 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa".	6
Art. 10 - Norma finanziaria.	7
Art. 11 - Disposizioni finali.	8

